



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 17/2021 SI (piano del consumatore)

Il giudice designato, dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

a scioglimento della riserva assunta in data 30/06/2022;

letto il ricorso depositato dal sig. Mario Raimondo e dalla sig.ra Anna Maria Mancuso, al fine di ottenere l'omologa della proposta di piano del consumatore, redatta nel loro interesse dal gestore della crisi e le successive integrazioni (in particolare l'integrazione riepilogativa e rimodulazione del piano del 07/07/2022);

ribadita la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del luogo di residenza dei ricorrenti;

premesso che la proposta di piano depositato su PCT e le successive integrazioni prevedono il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati (il soddisfacimento *pro quota* del creditore privilegiato immobiliare, in misura del 54,06%) e il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura del 30% con falcidia del restante 70%, attraverso il pagamento di n. 84 rate mensili nell'arco temporale di 7 anni.

Dato atto:

- Che ricorrono le astratte condizioni di ammissibilità della procedura, in quanto il ricorrente può qualificarsi come "consumatore" e non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 7 co 2 l. 3/2012;
- Che sussiste una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6 l. 3/2012);
- Che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;
- Che nessuno dei creditori inseriti nel piano ha avanzato contestazioni in punto di convenienza o fattibilità di esso;
- Che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle



adempire, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel caso di specie, si rileva che la situazione economica gli istanti, coniugi in regime di comunione dei beni, iniziava a declinare nell'anno 2007, quando i coniugi sottoscrivevano con la Unicredit Spa, un contratto di mutuo per l'acquisto dell'attuale casa familiare. A distanza di pochi mesi dalla contrazione del mutuo, la Sig.ra Raimondo Giuliana, sorella dell'istante, riceveva dal Tribunale di Cosenza, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, la comunicazione riguardo la nomina di un esperto stimatore per la vendita dell'immobile ove la stessa, nonché l'istante, avevano dimorato sino a qualche mese prima. L'immobile pignorato era stato concesso dalla Sig.ra Raimondo Giuliana a garanzia di un fido aperto presso la Carical S.p.A. Pertanto, il sig. Raimondo, al fine di evitare l'esecuzione forzata, si prendeva carico di parte del debito ed era costretto ad accedere a finanziamenti di credito al consumo, che incrementavano la situazione debitoria. Inoltre, a seguito del trasferimento da un ufficio regionale ad un ufficio provinciale, l'attività lavorativa del sig. Raimondo veniva ridotta e conseguentemente anche la sua retribuzione. Nel 2014, il Sig. Raimondo veniva colpito da emorragia cerebrale e successivamente da ischemia, con conseguente ulteriore aggravio di spese per le cure mediche. Quest'ultimo evento negativo è stato determinante nel declino della situazione debitoria degli istanti. Risulta quindi che lo stato di sovraindebitamento del sig. Raimondo deriva da cause in larga parte imprevedibili al momento della contrazione dei debiti.

- che il piano prospettato appare maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che i coniugi istanti, sig. Raimondo e sig.ra Mancuso, entrambi impiegati pubblici prossimi al pensionamento, risultano proprietari esclusivamente dell'abitazione in cui vivono e il loro patrimonio mobiliare è costituito essenzialmente dalle quote di TFS di entrambi, messe a disposizione della procedura di sovraindebitamento; il valore complessivo del patrimonio risulta comunque inferiore rispetto all'ammontare dei debiti.
- che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;
- che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari può dirsi non irrisoria, anche sulla base delle linee guida in materia di sovraindebitamento varate dall'ufficio, così come ragionevole può dirsi la durata degli obblighi derivanti dal piano (inferiore ai dieci anni), alla luce dell'ammontare dell'esposizione debitoria e delle condizioni economiche complessive dei ricorrenti;



ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano vista altresì l'integrazione e rimodulazione del piano pervenuta in data 07/07/2022;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto dal sig. Mario Raimondo e dalla sig.ra Anna Maria Mancuso e dispone che lo stesso decorra dalla data dell'omologa,
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi al difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 28.11.2022

Il giudice

dott.ssa Mariarosaria Savaglio

